

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/01/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2026 (*)

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 4

Art. 2 – Funzionario Responsabile 4

Art. 3 – Presupposti impositivi 4

TITOLO II 6

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DIRITTTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 6

Art. 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari 6

Art. 5 – Autorizzazioni 6

Art. 6 – Esposizione pubblicitaria in violazione di leggi e regolamenti 7

Art. 7 – Soggetto passivo 8

Art. 8 – Modalità di applicazione del canone di esposizione pubblicitaria-Determinazione superficie soggetta 8

Art. 9 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone sulle esposizioni pubblicitarie 9

Art. 10 – Comunicazione 10

Art. 11 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere 10

Art. 12 - Mezzi pubblicitari vari 10

Art. 13 - Diritti sulle pubbliche affissioni 11

Art. 14 - Pagamento del canone pubblicitario e diritto sulle pubbliche affissioni 12

Art. 15 - Rimborsi e compensazione 13

Art. 16 - Esenzioni 13

Art. 17 - Riduzioni 14

TITOLO III 16

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 16

Art. 18 - Definizione di occupazioni e Tipologie di occupazioni 16

Art. 19 – Occupazioni abusive 16

Art. 20 - Domanda di occupazione e rilascio del provvedimento 17

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone 19

Art. 22 - Modalità di applicazione del canone 20

Art. 23 - Soggetto passivo 21

Art. 24 - Fattispecie di occupazione e durata del canone 21

Art. 25 - Maggiorazioni, agevolazioni ed esenzioni 22

Art. 26 - Versamento canone 23

Art. 27 - Canone mercatale 24

TITOLO IV 25
ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO 25
Art. 28 – Accertamenti e riscossione coattiva 25
Art. 29 - Sanzioni 25
Art. 30 - Rimborsi 26
Art. 31 - Contenzioso 26
Art. 32 - Entrata in vigore del regolamento e norme di rinvio 26
ALLEGATO A 27
CLASSIFICAZIONE STRADE 27
ALLEGATO B 29
COEFFICIENTI APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE 29

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D,legs.446/1997 disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per la occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art.1,commi da 816 a 845 della Legge 27 Dicembre 2019 n.160.

2. Il Presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti Regolamenti disciplinanti rispettivamente il Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e la imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1 Gennaio 2021, ad eccezione delle norme riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero, rimborso di annualità precedenti.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative in vigore per il canone oggetto del presente Regolamento, nonché il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.

5. Ai fini della applicazione della tariffa standard sulla base della popolazione residente il Comune di San Pietro in Casale al 31 Dicembre 2020 conta un n. di 12726 abitanti.

Art. 2 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, accertamento, contenzioso e rimborso del canone unico patrimoniale; qualora la attività gestionale del canone stesso sia affidata ad un soggetto esterno all'Ente ai sensi Art.52 Dlegs.446/97, il Funzionario è tenuto a vigilare sulla attività stessa e, qualora riscontri gravi inadempimenti o irregolarità provvede alla revoca dell'affidamento.

2. Per i procedimenti gestiti in forma associata, Funzionario Responsabile di tutte le attività già indicate al comma 1 del presente articolo è individuato all'interno della Unione Reno Galliera.

Art. 3 – Presupposti impositivi

1. Il presente Regolamento, al titolo II, ha per oggetto la applicazione del canone relativo alla

diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente o su beni privati qualora visibili da luogo aperto al pubblico, ubicati su tutto il territorio comunale; sono altresì oggetto del canone i messaggi pubblicitari situati all'esterno di veicoli, adibiti ad uso pubblico e privato ed ogni messaggio pubblicitario espresso sotto particolari forme, come esplicitato negli articoli successivi del Regolamento.

2. Il presente Regolamento, al titolo III, disciplina la occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, le aree destinate a mercati anche attrezzati, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di pubblico passaggio .In assenza di un titolo costitutivo, l'occupazione di una area privata soggetta a pubblico passaggio è soggetta al pagamento del canone quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione alla collettività da parte del proprietario, ovvero, si sia verificata la acquisizione della servitù pubblica per usucapione. Disciplina inoltre le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio, la revoca e la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni per le occupazioni medesime.

3. Il Presente Regolamento disciplina, per entrambe le fattispecie di cui ai commi 1 e 2, le tariffe base, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, le agevolazioni e le esenzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazioni degli spazi ed aree pubbliche e il corretto utilizzo degli spazi per affissione ed esposizione pubblicitaria, tenendo conto del beneficio che il singolo occupante ritrae dalla utilizzazione degli stessi.

5. La gestione del servizio di esposizione pubblicitaria e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la fase di riscossione e di accertamento può essere affidata in concessione a terzi, qualora tale forma risulti più conveniente sotto il profilo funzionale, secondo le modalità e con i criteri previsti dalla normativa vigente per tali affidamenti.

TITOLO II

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DIRITTTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la effettuazione della pubblicità, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia e la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dall'Ente stesso, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico; a tale scopo l'Ente predispone un Piano generale degli impianti, con aggiornamenti periodici, rapportati alle mutate esigenze collettive.

3. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente comma, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per la affissione diretta di manifesti e simili.

4. In ogni caso, sono fatti salvi, i messaggi o le comunicazioni previsti da norme di legge o da carattere di obbligatorietà per la tutela della salute o sicurezza pubblica, o altro pubblico interesse.

Art. 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari, ai sensi dell'art. 4, è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso di eventuale esenzione del canone.

2. Per quanto riguarda forme specifiche di pubblicità (es. fonica, volantinaggio) si rimanda alle limitazioni previste per esse dal Codice della Strada, ed a tale scopo, le relative autorizzazioni, in questo caso, sono in capo al Comando di Polizia Municipale; è consentito effettuare pubblicità mediante volantini solo in caso di pubblicità di Enti o Associazioni a scopo non di lucro, o di manifestazioni culturali o sportive patrocinate dal Comune stesso, religiose, politiche, sindacali, previa comunque atto di autorizzazione come anzi indicato.

3. La pubblicità mediante aeromobili è consentita solo in occasioni di manifestazioni sportive, nei luoghi o loro adiacenze dove si svolgono le stesse, appositamente disciplinata dalla Amministrazione Comunale.

4. L'autorizzazione comunale è implicita in caso di attestazione avvenuto pagamento in caso di:

a) esposizione pubblicitaria temporanea effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi, degli impianti sportivi e nel perimetro dei distributori di carburante;

b) esposizione pubblicitaria permanente o temporanea effettuata con veicoli.

5. In ogni caso, le autorizzazioni, sono rilasciate facendo salvi i diritti di terzi ed obbligano il concedente alle limitazioni e prescrizioni ivi previste.

6. Qualora la autorizzazione venga revocata prima della scadenza naturale prevista dalla autorizzazione stessa, il concedente ha diritto al rimborso corrispondente al periodo di mancato godimento, escludendo ogni altra indennità e con obbligo di rimozione entro il medesimo termine della esposizione; la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti onde ripristinare la forma preesistente della sede dell'eventuale manufatto.

7. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, la esposizione pubblicitaria sarà considerata abusiva, ai sensi del successivo art.6, pertanto saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 6 – Esposizione pubblicitaria in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. In ogni caso sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione indicata all'art.5 oppure non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione rilasciata sia per forma, contenuti, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

4. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo, con apposita ordinanza sindacale.

5. In ogni, modo, qualora ricorrano le condizioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, la esposizione pubblicitaria è considerata abusiva, considerandola permanente, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in corso, qualora vi sia la realizzazione di impianti o manufatti, mentre temporanea con decorrenza dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento della violazione.

6. In ogni caso, i responsabili della violazione, debbono ottemperare alla rimozione della forma pubblicitaria abusiva ed in caso di inadempimento provvede il Comune con addebito delle spese

sostenute per la rimozione o cancellazione.

7. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati canone e penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 7 – Soggetto passivo

1. Si considera soggetto passivo, ricorrendo i presupposti impositivi di cui all'art.3, il titolare della autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. E' altresì obbligato in solido, il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto di pubblicità.

3. La esposizione pubblicitaria è temporanea qualora il periodo di durata sia inferiore all'anno, permanente in caso di durata annuale o pluriennale.

Art. 8 – Modalità di applicazione del canone di esposizione pubblicitaria-Determinazione superficie soggetta

1. Il canone per la esposizione pubblicitaria, sia essa temporanea che permanente, è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un mq. si arrotondano per eccesso al metro quadrato ed alle frazioni di esso, oltre il primo a mezzo metro quadrato.

3. Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono oggetto di canone, così come le insegne di esercizio riportanti esclusivamente la ragione sociale della Ditta ed ubicate nella sede della medesima che consentano di poter identificare immediatamente il luogo ove viene esercitata la attività, di qualunque dimensione.

4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, rilevando tutte le facce che compongono il mezzo anche se contengono lo stesso messaggio.

6. Per i mezzi di dimensioni volumetriche il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le relative superfici,

9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 9 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone sulle esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa del canone è applicata sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1 commi 826 e 827 della legge n.190 del 2019; La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, definisce le tariffe applicate prevedendone la graduazione ai sensi del successivo comma.

2. Le tariffe approvate ai sensi del comma 1, possono essere graduate tenendo conto di:

a) Ubicazione mezzi pubblicitari;

b) Superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa su veicoli o altre forme particolari;

c) Durata di diffusione del messaggio pubblicitario, distinguendola tra giornaliera o annuale;

d) Valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia della area stessa;

e) Valore economico della area in relazione alla attività svolta dal titolare della concessione, in considerazione anche della modalità di diffusione del messaggio pubblicitario;

A tale scopo si suddividono le strade del territorio in 4 categorie indicate nella Tabella A allegata al regolamento, mentre ;nella Tabella B allegata al regolamento vengono identificati le casistiche di graduazione ai sensi dei criteri elencati in precedenza.

3. Le tariffe calcolate ai sensi del comma 2 ed eventuali riduzioni o maggiorazioni, sono approvate con Delibera delle tariffe di Giunta Comunale entro il termine previsto dalle norme statali per la approvazione del Bilancio di Previsione; in caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 10 – Comunicazione

1. Il soggetto passivo è tenuto prima di iniziare la pubblicità, oltre ad ottenere le autorizzazioni ai sensi degli art. 5 del presente Regolamento, a presentare comunicazione nel quale sono indicate le caratteristiche, la durata e la ubicazione dei mezzi utilizzati salvo i casi previsti dal comma 4 dell'art. 5.

2. La comunicazione può essere presentata direttamente al Servizio Protocollo del Comune oppure a mezzo mail o pec e si considera tempestiva solo se presentata prima dell'inizio della pubblicità.

3. In caso di variazione della pubblicità deve essere presentata nuova comunicazione e, qualora da essa scaturisca un importo maggiore del canone rispetto a quello già pagato per lo stesso periodo, si procede al conguaglio per lo stesso periodo.

4. In assenza di variazioni la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga effettuata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 11 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è considerata annuale a tutti gli effetti a prescindere dal tempo di uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede; in ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette a canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Art. 12 - Mezzi pubblicitari vari

1. Viene assoggettata al canone per la esposizione pubblicitaria la pubblicità effettuata da aeromobili con scritte striscioni, disegni, fumogeni e lancio di manifestini, mediante persone circolanti con cartelli, da palloni frenati o simili o apparecchi amplificatori, con palloni frenati. qualora debitamente consentita dalle norme vigenti ed autorizzata.

Art. 13 - Diritti sulle pubbliche affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e disciplinata dal comune stesso così come previsto per gli impianti pubblicitari di cui all'art.4 del presente regolamento.

3. Le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo; in ogni caso il Comune puo' affidare lo svolgimento ad un soggetto esterno, esercitando poteri di controllo come indicato nell'art.2 comma 1 del Presente Regolamento.

4. La Giunta Comunale può concedere a privati, nelle forme di legge, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per la affissione diretta di manifesti e simili, con la stipula di apposita convenzione ove vengano indicate tutte le modalità ed obblighi legati alla concessione medesima.

5. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo criteri di correttezza, trasparenza ed efficienza, e qualora siano affidate ad un soggetto esterno ai sensi del comma 3 del presente articolo, il Funzionario Responsabile vigila sul rispetto dei criteri indicati; in ogni caso le affissioni debbono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza, iniziando la sua decorrenza nel giorno in cui viene eseguita per intero. Qualora vi sia un ritardo nella effettuazione della affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche o mancanza di spazi disponibili a seguito di errata programmazione, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico; in caso invece di annullamento della affissione, salvo i casi eccezionali previsti dall'art.15 comma 2, è dovuta la metà del diritto. Nel caso in cui il committente richieda la affissione con urgenza e cioè entro i due giorni successivi, o per ore notturne o nei giorni festivi è applicata una maggiorazione indicata nella delibera di approvazione delle tariffe del canone.

6. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art.1 comma 827 della legge 160/2019 applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni . stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

7. Al fine di consentire una equa distribuzione degli spazi per ciascun soggetto per ogni richiesta non può essere occupato piu' del 20% degli spazi disponibili, fino ad un massimo di 10 e la durata non puo' superare i 10 gg con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta., salvo i casi in cui non ci sia carenza di spazi e quindi la durata possa essere superiore.

8. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune; sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le

prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

9. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o cancellazione.

10. Il Funzionario Responsabile, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 14 - Pagamento del canone pubblicitario e diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, con le modalità previste dalla normativa vigente, deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, al Comune oppure al soggetto affidatario del servizio ; in ogni caso debbono essere rispettate le norme di legge previste per i pagamenti alla P.A..

2. Il pagamento del canone di esposizione pubblicitaria deve essere versato con le seguenti modalità:

a) Per il canone relativo alla diffusione dei mezzi pubblicitari relativa a periodi inferiori ad anno solare (esposizione temporanea) l'importo deve essere versato in una unica soluzione prima dell'inizio della esposizione medesima; analoga forma di versamento è prevista per i diritti sulle pubbliche affissioni.

b) Per il canone relativo alla diffusione dei mezzi pubblicitari per periodi superiori all'anno (esposizione permanente) entro il 31 marzo di ciascun anno solare; qualora l'importo superi 1.500,00 euro puo' essere disposta la rateazione, in 3 rate quadrimestrali anticipate.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di cui al comma 2 lettera b) possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie o altri eventi di matura straordinaria ed eccezionale; sempre con deliberazione di Giunta Comunale e per le stesse motivazioni, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

4. In ogni caso sono fatti salvi i provvedimenti di rateazione, anche di accertamenti, previsti dal Regolamento Generale per le Entrate in vigore, in caso di difficoltà economica.

Art. 15 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute per canone pubblicitario su esposizioni temporanee e permanenti, entro i termini e con le modalità indicate nel Regolamento generale delle Entrate

2. In caso di diritti sulle pubbliche affissioni non effettuati, ma per i quali lo spazio è stato tenuto a disposizione del soggetto passivo inibendo la possibilità di utilizzo di altri soggetti, il rimborso è dovuto nella misura del 50 per cento, salvo che il mancato utilizzo sia dovuto a cause straordinarie legate a calamità naturali o altra cause di natura eccezionale.

3. Le somme da rimborsare, ai sensi dei commi precedenti, possono essere compensate su annualità successive, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune, contestualmente alla richiesta di rimborso; il Funzionario Responsabile comunica, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, l'accoglimento o meno della richiesta.

Art. 16 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone per la esposizione pubblicitaria:

a) Gli avvisi al pubblico all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, qualora si riferisca alla attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso nei locali medesimi, purchè siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme , la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.; sono altresì esenti qualora riferiscano ad indicazioni circa le modalità di comportamento all'interno dei locali dove si svolge la attività, o riguardino servizi di pubblica utilità o indicazioni circa gli strumenti di pagamento utilizzati all'interno dell'esercizio, sempre che di superficie inferiore al mezzo metro quadrato;

b) Gli avvisi di locazione o compravendita di immobili, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) I messaggi pubblicitari di dimensione inferiore ai 300 centimetri quadrati;

d) Le insegne di esercizio, di qualunque dimensione, esclusivamente ubicate nella sede della attività contenenti esclusivamente la ragione sociale della ditta ;

e) La pubblicità effettuata nei locali di pubblico spettacolo inerenti le rappresentazioni in programmazione;

f) La pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta nelle rivendite di tali prodotti;

g) Gli orari di apertura/chiusura esposti nelle vetrine di qualunque attività, nonché gli orari o tabelle inerenti servizi di trasporto pubblico o situati nelle stazioni ferroviarie e messaggi

contenenti le modalità di fruizione dei servizi;

h) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli Enti pubblici territoriali;

i) I messaggi pubblicitari utilizzati all'interno degli impianti sportivi, utilizzati per indicare le competizioni in svolgimento o eventuali tabelloni di gare future;

j) Le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione di sedi o comitati, associazioni, fondazioni o ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

k) Ogni altra insegna, targa o simile la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamenti, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) I manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso; la stessa esenzione viene applicata anche in caso di affissione di manifesti richiesti dalla Unione Reno Galliera per ogni attività istituzionale da essa esercitata.

b) I manifesti delle autorità militari, in adempimenti di obblighi di legge;

c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e ogni altro ente in materia di tributi;

d) Manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

g) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Art. 17 - Riduzioni

1. Al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari e le tariffe per la pubblica affissione possono essere applicate riduzioni con Delibera della Giunta Municipale che approva le tariffe annuali; possono anche essere riconosciute con apposito atto del medesimo organo esecutivo dell'Ente riduzioni differenziate in corso di anno per particolari situazioni di emergenza, pandemie epidemie o altre calamità naturali.

2. In ogni caso il canone di esposizione pubblicitario temporanea e permanente , è ridotto alla metà in caso di:

a) Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

3. Analogamente, in ogni caso, il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esenzione;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) gli annunci mortuari.

TITOLO III

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 18 - Definizione di occupazioni e Tipologie di occupazioni

1. Per occupazione di suolo pubblico si intende la occupazione, anche abusiva, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, ove il concedente tragga dalla medesima occupazione un beneficio personale; costituiscono presupposto impositivo anche le aree di proprietà privata ma gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si suddividono in permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che prevedono la utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno la esistenza di manufatti ed impianti; le occupazioni permanenti possono avere anche durata pluriennale, nel caso in cui l'Ente concedente fissi nell'atto di concessione una durata di più' anni.

b) Sono temporanee le occupazioni anche se continuative, di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti; le occupazioni temporanee possono anche essere giornaliere o ad ore.

3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione, autorizzazione comunale *o nulla osta (a seguito di comunicazione come regolamentata dall'art. 25 commi 5 e 6) (*)* rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato e genera l'obbligo di corresponsione di un canone calcolato secondo i criteri definiti dal presente Regolamento.

Art. 19 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive; sono altresì considerate abusive le occupazioni:

a) Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

b) Che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In caso di occupazioni abusive ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, qualora anche rilevate da verbale della Polizia Locale, l'ente dispone la rimozione delle stesse e la rimessa in pristino del suolo, assegnando al trasgressore un termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese sostenute, restando, ad ogni

modo a carico dell'occupante ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati ai terzi per effetto della occupazione.

3. In ogni caso la occupazione abusiva, anche se rimossa, genera l'obbligo di corresponsione del canone maggiorato del 50 per cento; qualora l'abuso riguardi aree già oggetto di concessione regolarmente in essere, e quindi si tratti di difformità rispetto all'atto di autorizzazione o concessione, la maggiorazione può essere ridotta al 30 per cento, sempre che la violazione non abbia creato danni particolarmente rilevanti alla collettività.

4. Per la determinazione della sanzione dovuta per la occupazione abusiva ai sensi del precedente comma 3, la decorrenza della occupazione abusiva, qualora non risulti dal verbale di accertamento, si presume effettuata dal 1 Gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Art. 20 - Domanda di occupazione e rilascio del provvedimento

1. La domanda di concessione o autorizzazione, deve essere presentata corredata da:

a) Dati anagrafici e fiscali del richiedente o, qualora il richiedente sia soggetto diverso, anche i dati anagrafici dell'occupante il suolo pubblico;

b) L'ubicazione dello spazio pubblico che si intende occupare e la dimensione espressa in metri quadrati o lineari;

c) La durata della occupazione medesima, la frequenza o la fascia oraria della occupazione.

d) Il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, corredata da planimetria o foto descrittive del manufatto ed ogni altra forma di documentazione tecnica, qualora richiesta dal Servizio Territorio Comunale;

e) L'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;

f) La dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal Regolamento in vigore;

g) La sottoscrizione da parte del richiedente o del Legale rappresentante o amministratore.

2. La domanda, presentata ai sensi del comma 1 del presente articolo, in caso di occupazione permanente deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della occupazione, mentre in caso di occupazioni temporanee almeno 10 giorni prima della occupazione; in caso di occupazioni temporanee aventi carattere di necessità ed urgenza, debitamente comprovate, il suddetto termine può' essere ridotto fino a 2 giorni prima dell'inizio della occupazione, arrivando al completo azzeramento in caso di lavori da svolgere senza alcun indugio; in caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

3. Dopo apposita istruttoria da parte del Funzionario Responsabile, nella quale sono tenute

in particolare considerazione le esigenze di circolazione, igiene, sicurezza pubblica, nonché la estetica ed il decoro ambientale e tutti i pareri necessari, si procede al rilascio del provvedimento di cui al comma 1 a cura del Servizio competente il quale obbliga il concessionario a:

a) munirsi dell'atto medesimo prima dell'inizio della occupazione da esibire a richiesta per appositi controlli;

b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione in caso di scadenza o mancato rinnovo o proroga; in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.

c) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

d) dare attuazione alle ordinanze del Sindaco e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei settori interessati.

e) versamento del canone alle scadenze previste.

4. Il Comune all'atto del rilascio del provvedimento ne indica nello stesso tutte le condizioni alle quali il provvedimento stesso è sottoposto, nonché la durata ed il canone da corrispondere; qualora la domanda presentata necessiti di integrazioni di ulteriore documentazione o non sia completa, l'ufficio competente provvede a dare tempestiva comunicazione al richiedente e solo a completamento della istanza si procede al rilascio definitivo; in caso di diniego al rilascio, sono comunicati al richiedente i motivi del diniego ed è fatto salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal richiedente in fase istruttoria, previa detrazione delle spese eventualmente sostenute dal Comune.

5. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

6. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni; al termine della durata le stesse possono essere rinnovate, ai sensi della normativa vigente,

7. Il provvedimento di cui ai commi precedenti può' essere oggetto di:

a) decadenza nei casi di utilizzo improprio o diverso dal provvedimento rilasciato, violazione del divieto di sub-concessione, inosservanza delle leggi e regolamenti comunali, mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio, termine ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazioni con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, mancato versamento del canone, con nessuna restituzione del canone versato e mantenimento dell'obbligo di versare quanto residua;

b) estinzione, in caso di morte, sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, sentenza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa o rinuncia da comunicare entro 5 giorni precedenti la data della rinuncia stessa;

c) sub-ingresso in caso di cessione di azienda, previa presentazione della domanda;

d) rinnovo alla scadenza in caso di occupazioni permanenti, proroga in caso di occupazioni temporanee da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza, con contestuale rilascio di atto relativo; in ogni caso la mancata regolarità dei pagamenti del canone relativo alla concessione già in essere costituisce motivo di diniego.

e) sospensione o revoca per sopravvenute cause di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, della igiene e della estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, con restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato; il Comune può inoltre sospendere temporaneamente la concessione, alle medesime condizioni, in casi di manifestazioni di necessità della Amministrazione o per altri motivi di ordine pubblico, elettorali, o cause di forza maggiore.

8. In ogni caso qualora le occupazioni abbiano per oggetto la sede stradale sono fatti salvi i limiti ed i divieti previsti dal Codice della Strada e relativi Regolamenti applicativi; in caso di occupazioni di marciapiedi o strade ove è permesso il passaggio pedonale deve rimanere a disposizione del suddetto passaggio la larghezza di non meno di metri due, mentre per piazze e parcheggi devono essere mantenute le esigenze di circolazione e sicurezza con adozione di eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 190 del 2019 e fissate con delibera della Giunta Comunale; in mancanza di delibera si intendono prorogate le tariffe previste per l'anno in corso.

2. La graduazione della tariffa di base applicata in ottemperanza di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità della occupazione espressa in metri quadrati o lineari;

c) durata della occupazione;

d) valore economico della area in relazione al sacrificio imposta alla collettività ;

e) valore economico della area in relazione alla attività svolta;

A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in 4 classi di strade secondo l'allegato A al presente Regolamento, mentre i criteri di cui alle lettere d) ed e) sono indicati nell'allegato B al presente Regolamento.

3. Ad ogni modo, le tariffe riferite ad ogni singola categoria di occupazione che i relativi coefficienti sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la approvazione del Bilancio di Previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 22 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento alle delle frazioni al metro quadro lineare o quadrato superiore. In particolare la superficie della area occupata con strutture o simili collegate al suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima misura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti ed altre strutture, la superficie delle sporgenze non è computata in quanto assorbita dalla occupazione del suolo. La profondità della sporgenza non deve comunque essere superiore al metro e, in caso ecceda, sarà calcolato come normale occupazione. Qualora vi siano spazi o tratti intermedi che, sebbene non materialmente occupati servano all'uso diretto della area, si computano come occupati.

2. Per le occupazioni eccedenti i 1000 mq. di occupazione, siano esse temporanee che permanenti, la superficie di cui al comma 1 è calcolata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati; in caso di attività dello spettacolo viaggiante o di esercizio di mestieri girovaghi, tale riduzione è applicata oltre i 100 mq.,con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

3. Non è assoggettabile al canone la occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

4. Per le occupazioni sottostanti il suolo con cavi, condutture o altro si considera la misura lineare della superficie occupata .

5. Per le occupazioni permanenti con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente alla intera area di esercizio della attività risultante dal provvedimento di concessione; non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6. I passi carrabili di accesso alle aree private non sono soggetti a canone.

7. Non è assoggettabile al canone la occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità da gestori di reti di energia elettrico, gas, acqua, calore servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione della occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50, con importo minimo di euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali alla erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente e va

versato in una unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno.

9. In ogni caso, qualora nascano tipologie di occupazioni derivanti da nuove tecnologie, non espressamente indicate nel presente Regolamento, le stesse sono soggette alle medesime modalità di concessione e versamento ivi previste, con particolare riguardo a norme, regolamenti, prescrizioni ambientali e paesaggistiche e di tutela della salute.

Art. 23 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone è il titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 24 - Fattispecie di occupazione e durata del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, proporzionalmente ai periodi di occupazione ed individuate nelle seguenti casistiche:

a) SUOLO PUBBLICO: chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio, mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo diverse dalla cartellonistica stradale e pre-insegne, esposizione merci all'esterno dei negozi, ponteggi attrezzature e simili per lavori edili e simili, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi, gazebo, dehors, aree di parcheggio.

b) SOTTOSUOLO: condutture, cavi impianti in genere.

2. Le occupazioni temporanee, anche non continuative, vanno calcolate sulla base della tariffa giornaliera ed eventualmente abbiano durata inferiore al giorno, anche non continuativa, suddivise per fasce orarie ; 1 fascia dalle ore 6 alle ore 14 – 2 fascia dalle ore 0 alle ore 6 e dalle 14 alle 24, individuate nelle seguenti casistiche:

a) SUOLO PUBBLICO: banchi di vendita e simili, installazione attrazione giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici, esposizione di merce all'esterno dei negozi, ponteggi attrezzature e materiali necessari alla effettuazione di lavori edili e simili, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi, gazebo, aree di parcheggio.

b) SOTTOSUOLO: scavi o simili, escluso il carotaggio per la la messa in sicurezza di edifici.

Art. 25 - Maggiorazioni, agevolazioni ed esenzioni

1. L'ammontare del canone è calcolato, partendo dalla applicazione della tariffa base, adottata con delibera della Giunta comunale, tenendo conto delle seguenti tabelle, allegate al presente regolamento :

a) TABELLA A: categorie di importanza strade, aree o spazi

b) TABELLA B: valore economico della disponibilità della area, sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione, natura della attività.

2. Le tariffe del canone sono ridotte:

a) Del 100% in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche e di interventi oggetto di perequazione edilizia di utilità collettiva.

b) Del 50% per le occupazioni svolte da attività economiche e promosse o patrocinate dal Comune.

3. In ogni caso con atto adottato dalla Giunta Comunale, possono essere deliberate ulteriori agevolazioni, solo per le occupazioni già autorizzate ed in essere, in caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o altre situazioni eccezionali ; tali situazioni, debitamente documentate, e che determino una temporanea sospensione dell'utilizzo della occupazione debbono essere commisurate al periodo di sospensione ed alla perdita economica dell'utilizzatore legata all'evento straordinario.

4. Sono esenti dal canone, con esclusione degli spazi utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, comunque soggette:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, enti religiosi per per l'esercizio di culti ammessi nello stato, enti pubblici per attività di assistenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica, previdenza;

b) Le occupazioni di aree cimiteriali;

c) Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per la agricoltura;

d) I passi carrabili;

e) Le occupazioni relative a messa sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione e ripristino della agibilità;

f) Le occupazioni realizzate per ~~iniziative politiche sportive e culturali patrocinate dal Comune, o dalla Unione Reno Galliera, anche se congiuntamente ad altri Enti.~~ *manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, culturali, assistenziali, celebrative, religiose, sociali ed umanitarie, sportive e ricreative. (*)*

g) Le occupazioni temporanee effettuati in occasione del mercato dell'antiquariato e delle cose usate;

h) Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

i) Le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose.

j) *le occupazioni occasionali di durata non superiore ad un'ora e quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati od altre attrezzature mobili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde effettuate con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore. (*)*

5. *Le occupazioni di cui al comma precedente, si intendono concesse a seguito di comunicazione in carta semplice scritta all'Ufficio competente, da presentarsi almeno sette giorni prima dell'occupazione, al fine di consentire le necessarie verifiche. La presenza di eventuali impedimenti rilevati in sede di verifica o di prescrizioni sarà tempestivamente comunicata all'interessato, anche tramite posta elettronica o contatto telefonico.(*)*

6. *La comunicazione di occupazione deve contenere:*

a) *le generalità dell'occupante e i relativi recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail);*

b) *la localizzazione dell'area oggetto di occupazione (corredata da schema grafico planimetrico e documentazione fotografica, esclusivamente nei casi in cui ciò sia necessario in relazione alla tipologia di occupazione e alle esigenze di controllo);*

c) *la tipologia, il periodo, la durata e le modalità di occupazione. L'occupazione si intende concessa a seguito di comunicazione in carta semplice scritta all'Ufficio competente, da presentarsi almeno sette giorni prima dell'occupazione, al fine di consentire le necessarie verifiche. (*)*

Art. 26 - Versamento canone

1. Il canone di occupazione permanente va versato annualmente, mediante le modalità previste dalla normativa vigente per le entrate degli Enti pubblici, in una unica soluzione entro il 31 Marzo di ogni anno; qualora l'importo sia superiore ad Euro 500 è ammessa la rateazione in un numero massimo di quattro rate con cadenza trimestrale aventi scadenza rispettivamente il 31 Marzo 30 Giugno 30 Settembre e 31 Dicembre; per il primo anno di occupazione occorre fare il versamento entro 30 giorni dal rilascio della concessione e qualora l'importo superi gli euro 500,00 è consentito, nello stesso provvedimento predisporre la rateazione utilizzando le scadenze precedentemente indicate.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, pandemie, epidemie o altri eventi di natura eccezionale, con deliberazione di Giunta Comunale.

3. Il canone di occupazione temporanea deve essere versato all'atto del rilascio della autorizzazione, in una unica soluzione; è comunque ammessa la possibilità di concedere

rateazioni alle stesse condizioni previste al comma 1 del presente articolo e comunque in ogni caso il versamento complessivo non può essere effettuato oltre l'ultimo giorno di occupazione; anche per le occupazioni temporanee possono essere effettuati i differimenti e le sospensioni previste al comma 2 per le permanenti.

Art. 27 - Canone mercatale

1. Per canone mercatale si intende il canone di occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercato.

2. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei mercati e dei Posteggi in vigore nel territorio Comunale.

3. La attività organizzative e gestionale del canone oggetto del presente articolo possono essere svolte direttamente all'interno dell'Ente, oppure svolte con convenzioni in Unione fra Comuni, oppure, infine affidate a terzi.

4. La tariffa del canone annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo1, commi 841 e 842 della Legge 190 del 2019, graduata secondo i medesimi criteri previsti per le occupazioni permanenti e temporanee previsti all'articolo 21 e comunque approvata con deliberazione della Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno o ad ore, secondo le fasce orarie già indicate all'art.24 e calcolate con le medesime modalità indicate all'art.25.

7. Le occupazioni temporanee o permanenti oggetto di canone mercatale, sono oggetto di provvedimento di concessione o autorizzazione già previsto per le occupazioni temporanee e permanenti all'art.20 del presente regolamento; in caso di mancanza vengono considerate abusive e soggette alle prescrizioni e maggiorazioni indicate all'art.19.

8. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo dall'occupante di fatto; in caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

9. In relazione alla applicazione del canone mercatale per spuntisti ambulanti, hobbisti, espositori o produttori agricoli la Giunta Comunale con propria delibera puo' stabilire la misura del canone in un importo prefissato.

10. Il canone mercatale puo' essere gestito anche in forma associata dalla Unione Reno Galliera, e, in questo caso, sono definite tutte le condizioni previste per tale gestione.

TITOLO IV

ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 28 – Accertamenti e riscossione coattiva

1. L'accertamento delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nei titolo II,III per canone unico, compresi gli accertamenti su esposizioni pubblicitarie ed occupazioni abusive, sono effettuati con la procedura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate in vigore nell'Ente per gli accertamenti esecutivi su entrate patrimoniali.

2. Anche le procedure di riscossione coattiva di quanto accertato ai sensi del precedente comma del presente articolo, seguono le modalità indicate per la procedura di recupero coattivo delle entrate patrimoniali indicate nel Regolamento generale delle Entrate in vigore.

Art. 29 - Sanzioni

1. In caso di omesso pagamento entro i termini previsti, il Funzionario Responsabile invita l'interessato ad adempiere, assegnandogli un termine per adempiere o presentare un piano di rientro in caso di difficoltà economica comprovata ;decorso inutilmente il termine oppure in caso di non rispetto del piano di rientro presentato, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 250,00, con l'osservanza di quanto stabilito dalla Legge 24 Novembre 1981 n.689; qualora le violazioni rappresentino violazioni a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento, sono punite con le sanzioni ivi indicate.

4. In caso di esposizione pubblicitaria abusiva o occupazione abusiva, si applica la sanzione amministrativa in misura pari ad due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, con maggiorazione ai sensi dell'art.19 comma 3, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni.

5. In caso di occupazioni di suolo pubblico in modo difforme da quanto stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione, oppure di esposizione pubblicitaria sempre difforme da quella comunicata, si applica la sanzione amministrativa in misura pari ad una volta

l'ammontare del canone in piu' dovuto.

6. La sanzione di cui ai commi 5-6 del presente articolo è ridotta ad un terzo se interviene adesione all'accertamento, tramite il pagamento di quanto accertato entro 60 giorni dalla notifica della intimazione.

7. In ogni caso il pagamento del canone e delle sanzioni, anche in misura ridotta, non sanano la occupazione e la esposizione pubblicitaria che deve rispettivamente essere autorizzata con nuova concessione o comunicata.

8. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche in caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione della attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 30 - Rimborsi

1. Per quanto riguarda i rimborsi delle somme versate e non dovute a titolo di canone, possono essere richieste entro 5 anni dal giorno del pagamento e comunque seguendo i criteri e le modalità indicate nel Regolamento generale delle Entrate in vigore.

Art. 31 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi di concessione/autorizzazione sono di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

2. Per Le controversie riguardanti gli accertamenti per la riscossione del canone si fa riferimento al D.legs546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per il canone di esposizione pubblicitaria e diritti sulle pubbliche affissioni, mentre per il canone di occupazione suolo pubblico la competenza è demandata alla Autorità ordinaria, salvo modifiche legislative in itinere.

Art. 32 - Entrata in vigore del regolamento e norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2021 e per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni vigenti in materia .

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE STRADE

CATEGORIA 1

CENTRO CAPOLUOGO

Via Cesare Battisti, Via Ippolito Benelli, Via Giacomo Brodolini, Piazza Luigi Calori, Via Filippo Corridoni, Piazza Giovanni XXIII°, Via Gorizia, Via Guglielmo Marconi, Piazza Martiri della Liberazione, Via Giacomo Matteotti (dall'incrocio con il lato sud di Via Pescerelli all'incrocio con il lato nord di Via Pescerelli) Via Montello, Via Guglielmo Oberdan, Vicolo Parco Nord, Vicolo Parco Sud, Via Piave, Vicolo Pusterla, Via Ruffillo Tolomelli, Via Vittorio Veneto, Via XX Settembre, Via XXIV Maggio

CATEGORIA 2

CENTRO ABITATO CAPOLUOGO

(Con esclusione delle Vie comprese nella Classe I)
Delimitato da: Via Massumatico al km 0,982
Via Asia al km 0,533 Via Stagni al km 0,649
Via Galliera Sud al km 1,040 Via Rubizzano al km 0,700 Via Coccaro al km 0,187
Via Altedo al km 0.486 Via Stangolini al km 0,956
Via Galliera Nord al km 1,450 Via Sant'Alberto al km 1,039 Via Stagno al km 0,095

CATEGORIA 3

CENTRO ABITATO FRAZIONI Delimitato come segue:

POGGETTO
Dall'inizio di Via Govoni (incrocio con Via Massumatico) fino al km 0,560

MASSUMATICO
Via Massumatico dal km 2,890 al km 3,790 Via Varane al km 2,600
Via Larghe Fontana al km 0,050

SAN BENEDETTO

Via San Benedetto dal km 1,220 al km 2,050

Via Fornace Magli incrocio con Via San Benedetto al km 1,034 Via Fornace Tanari incrocio con Via Benedetto al km 0,050

MACCARETOLO

Via Galliera Nord dal km 2,530 al km 3,408 Via Setti al km 0,748

Via Mussolina al km 0.250 Via Sant'Agnese al km 0,500

SANT'ALBERTO

Via Sant'Alberto dal km 1,515 al km 2,331 Via Novelli al km 0,095

Via Bolognetti al km 1,540 Via Varane al km 0,050

GAVASETO

Via Altedo dal km 0,840 al km 1,850 Via Stangolini al km 1,637

Via Gamberini al km 0,190 Via Morgobbo al km 1,170 Via Dal Re al km 0,100

RUBIZZANO

Via Rubizzano dal km 1,465 al km 1,906

Via Corso al km 1,260

Via Fontana al km 0,265

CATEGORIA 4

Tutte le rimanenti strade ed aree del territorio comunale

ALLEGATO B

COEFFICIENTI APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE

1. Valore economico della disponibilità dell'area

a) Aree di parcheggio limitate ad ore

b) Strade, vie, piazze e aree di particolare valore economico (P.zza Martiri più tratto Via Matteotti pavimentato in porfido, P.zza Testoni, con esclusione del mercato settimanale, mercatino dell'usato, Sagra Paesana; area antistante il Cimitero del Capoluogo)

c) Residue zone del territorio comunale

2. Sacrificio imposto alla collettività/impatto ambientale

a) Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi

b) Occupazione che determina una sensibile riduzione della viabilità (con esclusione del mercato settimanale, del mercatino dell'usato, della Sagra Paesana)

c) Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi

d) Occupazioni soprastanti il suolo

e) Occupazioni sottostanti il suolo

3. Natura dell'attività svolta

a) Industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi, professionali e di servizi;

b) Commercio ambulante, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee);

c) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, installazione giochi;

d) Edilizia;

e) Erogazione pubblici servizi a rete

f) Altri usi

g) Spettacoli viaggianti